

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

1a Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

**DECISIONE N. 11 DEL 3/4/1984**

RIESAME LEGGE REGIONALE "ART.71 L.R. 30.5.1977, N.17 E  
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. SOSTITUZIONE  
II, III, IV E V COMMA"

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.10 del 3.4.1984

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 3.4.1984 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 9.12.1983

- Riesame L.R. "Art.71 L.R. 30.5.1977, n.17 e successive modificazioni e integrazioni. Sostituzione II, III, IV e V comma".

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La I Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:


4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Morea, Lia, Rossi e Bellifemine.

contrari:

di astensione:

5. La I Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Morea



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

1. Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

RIESAME LEGGE REGIONALE "ART.71 L.R. 30.5.1977, n.17 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. SOSTITUZIONE II, III, IV e V COMMA"

R e l a z i o n e

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,  
il Governo della Repubblica ha rinviato a nuovo esame la legge già approvata dal Consiglio regionale pugliese tendente a modificare alcune norme della legge di contabilità regionale.

In particolare, il Governo ritiene che il mantenimento in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono delle somme stanziare in conto capitale e non impegnate, è in contrasto con la legge n.335/1976 contenente i principi fondamentali in materia di bilancio e contabilità della Regione.

La I Commissione ha deciso di adeguarsi ai rilievi del Governo considerandoli fondati.

(Prof. Leonardo Morea)

4

## Consiglio Regionale della Puglia

1. Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Ammy

Riesame Legge regionale "Art.71 L.R. 30.5.1977, n.17 e successive modificazioni e integrazioni, Sostituzione II, III, IV e V comma".

Articolo Unico

IDEM

IDEM

SOPPRESSO

Legge regionale "Art.71 L.R. 30.5.77, n.17 e successive modificazioni e integrazioni. Sostituzione II, III, IV e V comma".

Articolo Unico

Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art.71 della legge regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti commi:

" I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concorrenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le spese stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dello esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di

# Consiglio Regionale della Puglia

1. Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

ciascun limite di impegno.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che la Regione abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi."

Le disposizioni di cui al presente articolo troveranno applicazione a cominciare dal Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

SOPPRESSO

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a cominciare dal Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

5

AMM